

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 settembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2007, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2007, n. 5.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2007, n. 6.

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2007, n. 7.

Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali»..... Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2007, n. 2.

Attuazione della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia) Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2007, n. 13.

Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 14.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006) Pag. 14

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 16.

Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2007, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»..... Pag. 22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione .. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione..... Pag. 26

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 21.

Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale. Pag. 27

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2007, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale).*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 27 febbraio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 «Specie cacciabili e periodi di caccia» della legge regionale n. 17/2004

1. Alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l'INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:

a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;

b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;

c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale.»;

b) dopo il comma 6 dell'art. 3 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 febbraio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/345 del 20 febbraio 2007.

07R0311

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2007, n. 5.

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007).*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della legge n. 144/1999

1. Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), già individuato con deliberazione della giunta regionale n. 2764 del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge n. 144/1999, di seguito denominato Nucleo, e svolge tutte le funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione.

2. Il Nucleo si articola in un comitato d'indirizzo e in due distinte unità tecniche.

3. Il comitato d'indirizzo è composto dal Presidente della giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dall'Assessore competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, dall'Assessore competente in materia di risorse, o suo delegato, dall'Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e dai coordinatori delle unità tecniche di cui al comma 2. Il comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno al fine di definire gli indirizzi generali dell'attività delle unità tecniche e di valutare i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull'attività svolta dalle stesse.

4. Le due unità tecniche, dotate di autonoma capacità valutativa e di piena responsabilità in relazione agli aspetti di propria competenza, sono l'Unità tecnica Programmazione e finanze e l'Unità tecnica Lavori pubblici.

5. All'Unità tecnica programmazione e finanze competono: funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione e diffusione di strumenti metodologici; funzioni di promozione e sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della società finanziaria regionale. Spettano, in particolare, all'Unità tecnica programmazione e finanze:

a) le funzioni del nucleo di valutazione regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

b) le funzioni dell'Unità regionale per la finanza di progetto, di cui all'art. 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978);

c) le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL));

d) le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);

e) le funzioni di valutazione dei programmi integrati di sviluppo locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e al regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»).

6. All'Unità tecnica Lavori pubblici compete la funzione di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, assumendo le funzioni del Consiglio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 3, commi 85 e seguenti della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). A tal fine l'Unità tecnica verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.

7. Con una o più deliberazioni della giunta regionale:

a) sono specificate le funzioni di cui ai commi 5 e 6, prevedendo l'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dalle singole leggi d'intervento e da altre disposizioni, nonché le modalità di espressione dei pareri di cui ai commi 9 e 10, anche con riferimento al livello progettuale richiesto;

b) è determinata la composizione delle due unità tecniche, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) coordinamento dell'Unità tecnica Programmazione e finanze affidato al Direttore generale della Presidenza, o suo delegato, che partecipa con diritto di voto all'unità di cui al comma 6;

2) coordinamento dell'Unità tecnica Lavori pubblici affidato al direttore generale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che partecipa con diritto di voto alla unità di cui al comma 5;

3) numero dei componenti dell'Unità tecnica programmazione e finanze non superiore a 14, di cui non più di otto nominati tra soggetti esterni all'Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza;

4) numero dei componenti dell'Unità tecnica Lavori pubblici non superiore a 21, di cui non più di 16 nominati tra soggetti esterni all'Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza, anche in rappresentanza delle autonomie locali e funzionali; alle riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni statali per le materie di competenza;

c) sono determinate le modalità di nomina dei componenti, di organizzazione e di funzionamento delle unità tecniche, la durata, nonché i compensi spettanti ai componenti esterni prevedono:

1) che il conferimento degli incarichi avvenga con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), sulla base delle valutazioni dei *curricula* presentati dai candidati;

2) che le attività di supporto e di segreteria delle unità tecniche siano assicurate dalle Direzioni regionali competenti in materia di programmazione integrata e di opere pubbliche.

8. Ai componenti delle unità tecniche di cui al comma 4 si applicano le cause di esclusione e incompatibilità previste dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

9. I pareri di cui al comma 6 riguardano:

a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all'art. 3, comma 76, della legge regionale n. 1/2000, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;

b) progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;

c) ogni altro oggetto sottoposto su richiesta delle Direzioni generali interessate;

d) opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziate per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale;

e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

10. Sono sottoposti al parere delle strutture regionali territoriali competenti in materia di lavori pubblici, secondo criteri stabiliti dal Nucleo di cui al presente articolo:

a) i progetti relativi a lavori sussidiati d'importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 3, comma 77, della legge regionale n. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati;

b) i progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale d'importo superiore a 300 mila euro ed inferiore a 7,5 milioni di euro.

11. I pareri di cui ai commi 9 e 10 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.

12. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di verifica, anche con riferimento al livello progettuale richiesto, dell'attuazione degli interventi, di cui all'art. 3, comma 76, della legge regionale n. 1/2000, attenendosi ai seguenti criteri:

a) responsabilità dell'ente appaltante relativamente alla variazione e all'approvazione dei progetti, alle perizie di variante in corso d'opera, agli accordi bonari, alle vertenze relative a contenziosi insorti con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, alle proposte di risoluzione di contratti;

b) verifica, da parte delle competenti strutture regionali, della coerenza dell'attuazione degli interventi con i pareri espressi ai sensi dei commi 9 e 10, sulla base di attestazioni rese dal responsabile unico del procedimento dell'ente appaltante ad integrazione delle funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al quadro economico;

c) controllo tecnico e amministrativo relativo all'attuazione dell'intervento, anche ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge regionale n. 1/2000.

13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Nucleo, nelle componenti del comitato d'indirizzo e delle due unità tecniche, è insediato dal Presidente della giunta regionale, o suo delegato; le unità tecniche sono composte dai soggetti che alla data di insediamento compongono il Nucleo di valutazione di cui alla legge regionale n. 31/1996 e il Consiglio regionale dei lavori pubblici di cui alla legge regionale n. 1/2000 e sono coordinate rispettivamente dai soggetti indicati dal comma 7, lettera b), numeri 1 e 2). Fino alla pubblicazione della delibera di cui al comma 7 continuano ad applicarsi le modalità di funzionamento previste per il Consiglio regionale dei lavori pubblici e per il Nucleo di valutazione di cui alla legge regionale n. 31/1996.

14. Sono abrogati, con decorrenza dalla data di insediamento del Nucleo di cui al presente articolo:

a) l'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

b) i commi da 85 a 98 dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

c) il comma 12 dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978).

15. A decorrere dalla data di insediamento del Nucleo di cui al presente articolo ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali al Nucleo di valutazione previsto dalla legge 144/1999 e dalla legge regionale n. 31/1996, all'Unità regionale per la finanza di progetto nonché al Consiglio regionale dei lavori pubblici si intende fatto, rispettivamente, alle Unità di cui al comma 4.

Art. 2.

Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di attività produttive

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) dopo il secondo periodo del comma 16-bis dell'art. 5 è inserito il seguente: «In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.».

2. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi, regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole «nell'ambito delle proprie competenze,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso azioni dirette,».

3. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera f) del comma 3 dell'art. 11, dopo le parole «stipulare convenzioni» sono aggiunte le seguenti: «e svolgere azioni dirette» e dopo le parole «in Italia e all'estero» è aggiunta la seguente: «anche».

4. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 3 dell'art. 13 le parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della giunta regionale»;

b) al comma 4 dell'art. 16, le parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della giunta regionale».

5. Alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole «in capo al titolare dell'impresa individuale» sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato»;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

«b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'iprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata, dall'iscrizione all'INPS.»;

c) il comma 2 dell'art. 6 è abrogato.

6. Alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5 dell'art. 7, le parole «km 5» sono sostituite dalle seguenti: «km 4».

Art. 3.

Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di polizia idraulica, di difesa del suolo e di sostegno alla pianificazione territoriale

1. Alla legge regionale 2 aprile 2002 n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'art. 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).».

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera e) del comma 108 dell'art. 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la giunta regionale definisce con propria deliberazione:

1) i criteri per individuare giudizi attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;

2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l'efficienza, ed efficacia della spesa, anche in relazione agli obblighi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).».

3. Alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 10 le parole «colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali» sono sostituite dalle seguenti: «interessati da situazioni di emergenza idrogeologica e da altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità»;

b) al comma 2 dell'art. 11 dopo le parole «entro 15 giorni» sono inserite le seguenti: «dall'accertamento della situazione di emergenza o».

4. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 24 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione eroga altresì contributi in conto capitale ai comuni, nonché alle forme associative tra comuni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la redazione dei piani di governo del territorio di cui alla presente legge e per la dotazione dei relativi supporti tecnologici.»;

b) al comma 2 dell'art. 24 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

Art. 4.

Disposizioni per il sostegno e il rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull'asse Broni-Mortara

1. Per gli interventi di sostegno e di rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull'asse Broni-Mortara è previsto un importo massimo di 78 milioni di euro, IVA compresa, per gli esercizi finanziari successivi al 2009, per la costruzione di un ramo autostradale, mediante gli strumenti del *project financing*, a valere sulle risorse disponibili dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari successivi al 2009.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 26/1993 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 13 le parole «all'art. 1, comma 4 e» e le parole «limitatamente alle oasi,» sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 14 le parole «e le zone di cui all'art. 1, comma 4 sono soppresse»;

c) alla rubrica dell'art. 17 le parole «e zone» sono soppresse;

d) ai commi 1 e 2 dell'art. 17 le parole «e le zone» sono soppresse;

e) al comma 3 dell'art. 17 le parole «o delle zone» sono soppresse;

f) dopo il comma 5 dell'art. 25 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla legge regionale n. 12/2005. Le Province, oltre a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, lettera l) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.»;

g) il comma 5 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalle province, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.»;

h) dopo il comma 1 dell'art. 38 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora su alcuna delle aree proposte per l'inclusione nell'azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l'accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l'interessato può chiedere alla provincia, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell'estensione dell'azienda faunistico-venatoria, siano coattivamente incluse nell'azienda, salva corresponsione di una indennità. La provincia, sentito il proprietario dell'area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica motivazione, dispone l'inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all'istituzione dell'azienda, e determina contestualmente l'indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT:

a) € 51,65 per ettaro di terreno ad incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;

b) € 77,47 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate,

c) € 103,29 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 17/2000. Proroga di termini in materia di inquinamento luminoso

1. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico a uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007»;

b) il comma 7 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell'inclinazione, l'adeguamento deve essere effettuato entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie»;

c) al comma 1 dell'art. 9, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 7.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2003 in materia di servizi locali di interesse economico generale

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4 della lettera a) del comma 1 dell'art. 43, dopo le parole «decreto legislativo 152/1999» sono aggiunte le seguenti:

«, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera b-bis), del comma 1, dell'art. 44.»;

b) dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 44, è aggiunta la seguente:

«h-bis il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999, fatte salve le competenze statali in materia di dighe.»;

c) dopo la lettera i-bis) del comma 2 dell'art. 48, è aggiunta la seguente:

«i-ter la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.»;

d) dopo il comma 4-bis dell'art. 52, è inserito il seguente:

«4-ter. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale, l'Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le ponate derivate. Gli oneri per l'adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari.»;

e) dopo il comma 2 dell'art. 54, è inserito il seguente:

«2-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dalle leggi statali, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da € 1.000 a € 20.000 per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e all'art. 12-bis del regio decreto 1775/1933 così come stabilito nel provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo;

b) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall'autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d'acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell'art. 52, comma 4-ter;

c) da € 500 a € 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).».

Art. 8.

Interpretazione autentica dell'art. 49, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 26/2003

1. L'art. 49, comma 2, secondo periodo, e comma 3, della legge regionale n. 26/2003, è da intendersi nel senso che la società cui spetta l'attività di gestione è unica a livello d'ambito territoriale ottimale e che, qualora la società non sia anche rappresentativa di almeno i due terzi dei comuni dell'ambito, la gestione è affidata o a un'unica società a livello d'ambito partecipata esclusivamente e prettamente da tutti i comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano, oppure a un'unica impresa a livello d'ambito individuata con le modalità di cui all'art. 49, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 26/2003.

2. L'art. 49, comma 4, primo periodo, della legge regionale n. 26/2003, si interpreta nel senso che l'attività di erogazione del servizio è affidata a un soggetto unico a livello d'ambito territoriale ottimale.

Art. 9.

Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di servizi e attività sportive

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6, dopo le parole «associazioni di comuni» sono inserite le seguenti: «anche mediante unioni di comuni»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Regione, per la promozione e il coordinamento delle iniziative avviate ai sensi della presente legge e a carattere di rilevanza regionale, sostiene interventi diretti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e in sintonia con gli indirizzi di cui all'art. 6, comma 2.

1-ter. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per la definizione e l'approvazione degli interventi di cui al comma 1-bis, privilegiando le iniziative:

a) svolte con il concorso di soggetti pubblici e/o privati;

b) riconducibili con elevati gradi di coerenza a obiettivi previsti dagli atti generali e, in ambito sociale, settoriali della programmazione regionale, o ad attività e a interventi per l'attuazione dei provvedimenti negoziati assunti ai sensi della legge regionale n. 2/2003,

c) che riconoscono e valorizzano il ruolo primario e l'autonomia iniziativa della persona, della famiglia e delle formazioni sociali nella realizzazione dell'intervento.»

2. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e dalle professioni sportive in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 16, dopo la parola «parere» è inserita la seguente: «tecnico»;

b) il comma 14 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«14. La giunta regionale costituisce con proprio atto il Comitato consultivo per le aree sciabili di cui al comma 1, determinandone composizione, compiti e funzionamento.»;

c) dopo il comma 14 dell'art. 16 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Con regolamento regionale sono specificate le norme contenute nel presente articolo.

Art. 10.

*Modifiche alla legge regionale n. 27/2004
in materia di protezione dagli incendi boschivi*

1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'art. 10, comma 5, della legge n. 353/2000 e l'art. 6, comma 4, della presente legge, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui al comma 4, dell'art. 11.»;

b) al comma 7 dell'art. 23 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'art. 6, comma 9-bis, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.».

Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale n. 22/1998
in materia di infrastrutture e mobilità*

1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 11-*quater* le parole «e attività commerciale» sono eliminate;

b) al comma 5-*bis* dell'art. 11-*quater* le parole «Nei tratti urbani dei canali navigabili» sono sostituite dalle seguenti: «In tutte le acque interne».

Art. 12.

*Patrocinio e contributi del Consiglio regionale
a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale*

1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale noti possono godere di altri contributi regionali.

3. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale n. 22/2006
in materia di mercato del lavoro*

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 5 dell'art. 8, è sostituita dalla seguente:

«b) nove rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro è comparativamente più rappresentative su base regionale»;

b) la lettera c) del comma 5 dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

c) nove rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base regionale».

Art. 14.

Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari

1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d'area ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e comunque per non oltre quindici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nell'ambito individuato dal comma 5 è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) restauro e risanamento conservativo;

c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d'uso in senso residenziale.

3. Sono comunque fatte salve:

a) la possibilità di realizzare interventi strettamente connessi all'esercizio delle attività aeroportuali attuali;

b) la realizzazione degli interventi già assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti.

4. Sono altresì possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell'aeroporto:

a) l'attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione;

b) l'approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) l'autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito individuata dal piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Brescia vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 febbraio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/343 del 20 febbraio 2007.

07R0321

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2007, n. 6.

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di lavori pubblici, modifiche alle leggi regionali 5 gennaio 2000, n. 1 e 12 settembre 1983, n. 70

1. All'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

«77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:

1) se d'importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

2) se d'importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.»;

b) il comma 98-bis è sostituito dal seguente:

«98-bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.»;

c) il comma 98-ter è sostituito dal seguente:

«98-ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficino di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell'importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.».

2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico.»;

b) il comma 2 dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«2. Per le opere di competenza regionale, i provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento e, limitatamente alle lettere s-bis) e 5-ter) del comma 1 dell'art. 35, dal direttore della direzione competente in materia.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifiche alle leggi regionali 10 giugno 1996, n. 13, 20 aprile 1985, n. 31, 5 dicembre 1991, n. 83 e 5 gennaio 2000, n. 1.

1. L'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale) è abrogato.

2.. Alla legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge, dopo le parole «dello Stato» sono aggiunte, in fine, le parole «e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»;

b) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole «o il concorso dello Stato» sono aggiunte, in fine, le parole «e le modalità di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»;

c) al comma 2 dell'art. 1 dopo le parole «patrimonio degli Istituti stessi» sono aggiunte, in fine, le parole «, nonché sostenere economicamente le azioni volte all'incremento del patrimonio di comuni e istituti»;

d) l'art. 7 è abrogato;

e) al comma 1 dell'art. 11 le parole: «le somme ricavate a norma della presente legge» sono sostituite dalle parole «le somme ricavate dalle vendite di cui agli articoli precedenti»;

f) dopo l'art. 11 è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica). — 1. Fermi restando i piani di vendita già adottati e le procedure in esecuzione degli stessi in base alle norme dei precedenti articoli, è consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), della legge regionale n. 1/2000)) per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

a) alloggi collocati in edifici in condominio;

b) alloggi ubicati in aree o immobili di pregio, la cui vendita risulta economicamente vantaggiosa ai fini dello sviluppo e dell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Alle vendite di cui al comma 1 si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'alloggio libero determinato mediante apposita perizia.

3. Le vendite relative agli alloggi in condominio nel quale l'ALER o il comune abbiano la maggioranza dei millesimi sono condizionate all'esito positivo della vendita di tutti gli alloggi ancora per dell'intero edificio.

4. I proventi delle vendite sono destinati all'incremento e al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

5. I piani di vendita, elaborati dall'ente proprietario ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono autorizzati dalla giunta regionale previa valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sul territorio comunale e del piano di reimpiego.

6. Per le medesime esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nonché al fine di promuovere l'inserimento nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di nuove categorie sociali, e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, le ALER e i comuni possono prevedere specifici progetti per la destinazione a canone moderato di cui al regolamento regionale n. 1/2004, degli ulteriori alloggi derivanti da ristrutturazioni, senza ridurre il numero di alloggi destinati a canone sociale e per rispondere, in particolare, alle esigenze abitative di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto, giovani coppie e famiglie numerose.

7. Gli alloggi vuoti di cui le ALER ottengono la disponibilità ai sensi dell'art. 6 sono venduti ai sensi del presente articolo.»

3. Alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Fondo sociale*). — 1. L'ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un fondo sociale per gli assegnatari che non sono in grado di sostenere i seguenti oneri:

- a) il pagamento del canone di locazione;
- b) i servizi prestati dall'ente;
- c) la mobilità.

2. Il fondo sociale, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione, è alimentato:

a) per le finalità di cui alle lettere a) e c) del comma 1, dai canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, quali negozi, autorimesse, laboratori, oltre ad eventuali stanziamenti, aggiuntivi previsti dal consiglio di amministrazione in relazione al fabbisogno;

b) per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, dalle risorse di cui alla lettera a) e da risorse integrative messe a disposizione dal comune. A tal fine il comune, congiuntamente all'ente gestore, verifica i casi di bisogno tenendo conto degli interventi attuati nell'ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Per gli adempimenti inerenti alla gestione del fondo sociale, l'ente gestore nomina una speciale commissione garantendo la rappresentanza delle organizzazioni degli assegnatari e dei comuni interessati; la commissione formula anche proposte circa l'entità dei contributi da erogare.»

4. A far tempo dell'entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore aggiorna la composizione della commissione di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 91/1983.

5. Alla legge regionale n. 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 44, 45, 46 e 47 dell'art. 3 sono. abrogati;

b) alla lettera b) del comma 51 dell'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera m) del comma 41 e dal comma 51-bis»;

c) dopo il comma 51-bis dell'art. 3 è inserito il seguente:

«51-ter. La giunta regionale, in caso di reiterato inadempimento del comune all'obbligo di procedere, d'intesa con il soggetto gestore, all'assegnazione di alloggi, utilizzando le graduatorie formate ai sensi di legge, previo contestazione dell'inottemperanza e diffida a provvedere al comune competente, esaminati gli eventuali scritti e memorie pervenuti dal comune medesimo, al fine di evitare danni erariali, provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'espletamento delle attività di assegnazione.»;

d) al comma 52-bis dell'art. 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 112/1998» sono inserite le parole: «e quelle programmate mediante il programma regionale di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 43».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 22 marzo 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/348 del 13 marzo 2007

07R0310

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2007, n. 7.

Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione e finalità del parco naturale

1. È istituito il parco naturale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. Il parco naturale dei Colli di Bergamo è istituito per le seguenti finalità:

a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;

b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e culturali compatibili;

d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali;

e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;

f) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.

3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale dei Colli di Bergamo», allegata alla presente legge.

Art. 2.

Gestione del parco

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale dei Colli di Bergamo, costituito con legge regionale 18 agosto 1977, n. 36 (Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo).

Art. 3.

Piano per il parco

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'art. 19 della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4.

Regolamento del parco

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e la graduazione dei divieti.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore medesimo e degli enti territoriali interessati.

4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea dell'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 5.

Divieti

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;

b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;

c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera;

d) aprire ed esercitare l'attività di discarica e depositi permanenti di materiali dismessi;

e) realizzare nuove derivazioni o captazione d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all'attività antincendio che comunque non incidano sull'alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzati dall'ente gestore;

f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;

g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;

h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

i) accendere fuochi all'aperto, salvo che per i fuochi di ripulitura nell'ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso sociale consentite ed autorizzate dall'ente gestore;

i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

3. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 6.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991, del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge regionale n. 86/1983.

2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento di parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 27 marzo 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/349 del 13 marzo 2007.

07R0313

REGOLAMENTO REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali».

(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6

1. Al regolamento regionale 9 novembre 2004; n. 6 (regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 8 dopo le parole: «Internamente all'area minima di 50 metri» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.»;

b) il comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 11 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

1-ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

1-quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.»;

d) il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;

b) valutazione delle dosi al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).»;

e) dopo il comma 3 dell'art. 11 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.»;

f) al comma 6 dell'art. 12 la parola: «radioattività» è sostituita dalle seguenti: «sostanze radioattive ai livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiolina di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.»;

g) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.»;

h) il comma 9 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

«9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.»;

i) al comma 2 dell'art. 25 le parole: «nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1.»;

j) al comma 1 dell'art. 31 le parole: «nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.»;

k) al comma 1 dell'art. 32, dopo le parole: «rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre» sono aggiunte le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.»;

l) la lettera e) del comma 2 dell'art. 32 è sostituita dalla seguente:

«e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.»;

m) il secondo periodo del comma 6 dell'art. 32 è sostituito dal seguente: «I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.»;

n) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 36 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze.»;

o) al comma 2 dell'art. 36 le parole: «sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1»;

p) al punto 2 a) dell'allegato 1 è soppresso il periodo: «La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta.»;

q) al punto 3 (requisiti per i loculi aerati), comma 6, dell'allegato 2 sono soppresse le parole: «secondo criteri uniformi stabiliti da enti di formazione, ai fini di controllo.».

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il termine di adeguamento di cui al comma 11 dell'art. 32 del regolamento regionale n. 6/2004 è prorogato di novanta giorni.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 6 febbraio 2007

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/315 del 30 gennaio 2007

07R0309

REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2007, n. 2.

Attuazione della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia).

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 27 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

a) la trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile (UNSC) dei progetti di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), l'attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti, l'organizzazione dei corsi di formazione generale, l'attività di informazione sul servizio civile e le modalità per il rilascio dell'attestato di effettuazione dello stesso;

b) le azioni regionali relative ai progetti sperimentali di servizio civile regionale;

c) i requisiti e le procedure per l'iscrizione, le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale del servizio civile;

d) le modalità di svolgimento della formazione specifica relativa ai progetti di servizio civile;

e) le modalità di valutazione, nei pubblici concorsi banditi dalla giunta regionale, del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato;

f) le modalità per l'estensione di benefici e di agevolazioni, previsti dalla normativa regionale, per coloro che hanno svolto attività di servizio civile regionale e che hanno partecipato ai progetti sperimentali di cui all'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia);

g) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Commissione di valutazione dei progetti, dell'Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile, della Conferenza sul servizio civile lombardo e del Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia;

h) le modalità di implementazione del fondo regionale per il servizio civile lombardo di cui all'art. 16 della legge regionale n. 2/2006;

i) le modalità per la valorizzazione, il sostegno ed il coordinamento della rete delle province, dei comuni e delle altre istituzioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), e art. 6 della legge regionale n. 2/2006.

Capo II

AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Art. 2.

Tenuta e aggiornamento dell'albo regionale del servizio civile nazionale

1. La struttura regionale competente, secondo le direttive impartite dall'UNSC sui requisiti per l'accreditamento di nuovi enti e l'adeguamento degli enti già iscritti all'albo regionale del servizio civile nazionale, dispone circa le procedure, le istruzioni, la modulistica e la documentazione da richiedere agli enti già iscritti per dimostrare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa statale.

2. Gli enti iscritti all'albo regionale del servizio civile nazionale presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la documentazione utile al mantenimento dei requisiti richiesti dall'UNSC e una relazione annuale sull'attività svolta.

3. La struttura regionale competente trasmette all'UNSC, entro il 31 dicembre di ogni anno, qualunque informazione relativa al mancato rispetto delle norme sull'accreditamento.

Art. 3.

Trasmissione all'UNSC dei progetti e della relazione annuale

1. I progetti presentati, ai sensi della normativa statale, dagli enti o dalle organizzazioni iscritte all'albo regionale del servizio civile nazionale, vengono esaminati dalla Commissione di valutazione che formerà la graduatoria dei progetti approvati.

2. La struttura regionale competente:

a) comunica all'UNSC, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) trasmette ogni anno all'UNSC una relazione sull'attività effettuata nell'anno precedente.

Art. 4.

Attività di monitoraggio e controllo dei progetti

1. Gli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale del servizio civile nazionale inviano alla struttura regionale competente una relazione sullo svolgimento di ogni progetto realizzato, congruente con quanto dichiarato nella scheda progetto.

2. La struttura regionale competente:

a) analizza le relazioni, effettua monitoraggi, controlli e verifiche a campione sull'attuazione dei progetti, in tutte le province, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati, e pubblica periodicamente i risultati ottenuti;

b) qualora rilevasse difformità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni emanate dall'UNSC, ne dà comunicazione allo stesso.

Art. 5.

Interventi di formazione per il servizio civile nazionale

1. La struttura regionale competente coordina la formazione generale dei volontari e quella degli operatori locali di progetto degli enti iscritti all'albo regionale del servizio civile nazionale, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati.

2. I formatori devono avere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Gli operatori locali di progetto partecipano alla formazione generale con almeno un incontro annuo. La struttura regionale competente rilascia la certificazione relativa alle competenze acquisite.

4. La formazione specifica, erogata dagli enti che partecipano ai progetti, ha una durata di almeno cinquanta ore di cui trenta svolte preferibilmente entro il terzo mese ed il resto entro l'ottavo mese di servizio civile.

5. I contenuti, le metodologie utilizzate nell'intervento formativo, i nominativi e le competenze dei docenti, devono essere indicati al momento della presentazione del progetto.

Art. 6.

Attività di informazione sul servizio civile nazionale

1. La struttura regionale competente organizza, anche in collaborazione con gli enti di servizio civile, attività finalizzate alla promozione del servizio civile nazionale e all'informazione dei giovani.

Art. 7.

Modalità per il rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile nazionale

1. La struttura regionale competente rilascia l'attestato di effettuazione del servizio, a seguito di richiesta dei volontari, che deve essere inviata dagli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale del servizio civile nazionale.

2. L'attestato di cui al comma 1 viene rilasciato solo ai giovani che hanno terminato il periodo di servizio previsto.

Capo III

AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Art. 8.

Albo regionale degli enti di servizio civile

1. Possono iscriversi all'albo regionale degli enti di servizio civile gli enti e le organizzazioni che hanno i requisiti richiesti dalla normativa statale e i cui fini istituzionali corrispondano alle finalità indicate dall'art. 1 della legge regionale n. 2/2006.

2. Alla sezione anagrafica possono iscriversi:

a) le sedi locali di assegnazione degli enti di servizio civile nazionale presenti in più di quattro regioni;

b) i coordinamenti regionali, con sede legale in Regione Lombardia, di enti di servizio civile che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo;

c) le associazioni dei giovani e degli altri soggetti che prestano o hanno prestato servizio civile in Lombardia.

3. Alla sezione speciale possono iscriversi:

a) gli enti aventi la sede sul territorio regionale;

b) gli enti distinti ed autonomi che costituiscono articolazione a carattere regionale o sub regionale di enti a carattere nazionale;

c) le associazioni, i consorzi e le federazioni di enti pubblici o privati, aventi sede legale sul territorio regionale, a condizione che gli stessi, ovvero i singoli enti che li compongono, non siano sede di servizio di enti di servizio civile nazionale presenti in più regioni.

4. La struttura regionale competente:

a) entro sessanta giorni dall'istituzione dell'albo di cui al comma 1, emana un decreto per l'iscrizione alle due sezioni dell'albo regionale degli enti di servizio civile, oltre all'elenco della documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione;

b) verifica che gli enti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), punto 3, della legge regionale n. 2/2006, che partecipano al bando nazionale emanato dall'UNSC, non siano sedi locali di progetti nazionali.

Art. 9.

Interventi di formazione nei progetti sperimentali

1. La struttura regionale competente:

a) organizza e coordina la formazione generale dei volontari e delle figure previste degli enti coinvolti nei progetti sperimentali, individuate con successivi provvedimenti, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati. Cura altresì il rilascio dei certificati di partecipazione ai corsi di formazione;

b) emana, in concomitanza con l'avvio dei progetti sperimentali, appositi provvedimenti contenenti i modelli per la certificazione e per i registri della formazione e le istruzioni per la loro compilazione;

c) effettua il monitoraggio sull'andamento della formazione generale e specifica per volontari e per le figure individuate con successivi provvedimenti, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati;

d) per l'elaborazione dei piani di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 2/2006, si avvale anche della direzione generale competente in materia di protezione civile e dei soggetti a cui ha conferito l'esercizio di tale attività. I piani sono trasmessi all'Organismo di cui all'art. 16.

2. La formazione specifica nei progetti sperimentali è svolta preferibilmente, entro l'ottavo mese del servizio civile, dagli enti che partecipano ai progetti con una concentrazione pari al settanta per cento del monte ore complessivamente previsto nei primi tre mesi.

3. I contenuti, le metodologie utilizzate, i nominativi e le competenze dei docenti che erogano i moduli formativi di ogni corso, devono essere indicati al momento della presentazione del progetto.

4. La partecipazione ai corsi di formazione per volontari e per le figure individuate con successivi provvedimenti è obbligatoria e gratuita.

Art. 10.

Attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti sperimentali

1. Gli enti di servizio civile che realizzano i progetti sperimentali inviano alla struttura regionale competente una relazione sullo svolgimento di ogni progetto realizzato.

2. La struttura regionale competente:

a) avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati, esamina le relazioni, effettua monitoraggi a campione e pubblica periodicamente i risultati ottenuti;

b) adotta provvedimenti sanzionatori in caso di azioni degli enti di servizio civile non conformi a quanto previsto dal progetto approvato.

3. Le valutazioni ricavate sulla base delle attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione dei progetti, costituiscono la base per l'elaborazione del programma triennale previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 2/2006 e dei provvedimenti annuali di attuazione previsti dall'art. 11 della stessa legge.

Art. 11.

Attività di informazione sui progetti sperimentali

1. La struttura regionale competente organizza, anche in collaborazione con gli enti accreditati dell'albo regionale degli enti di servizio civile, attività finalizzate alla promozione dei progetti sperimentali.

Art. 12.

Modalità per il rilascio dell'attestato di effettuazione del servizio civile nei progetti sperimentali

1. La struttura regionale competente rilascia l'attestato di effettuazione del servizio a seguito della richiesta dei volontari che deve essere inviata dagli enti di servizio civile in cui hanno prestato servizio.

2. L'attestato di cui al comma 1 viene rilasciato solo ai giovani che hanno terminato il periodo di servizio previsto dal progetto a cui hanno aderito.

Capo IV

AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI BENEFICI PER COLORO CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVILE

Art. 13.

Benefici in materia di concorsi

1. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi regionali con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici, in armonia con le disposizioni relative all'organizzazione del personale della giunta regionale.

2. La struttura regionale competente cura la stipula di accordi e protocolli d'intesa tra Regione ed enti locali per l'estensione di crediti occupazionali o l'acquisizione di punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici presso enti locali.

Art. 14.

Altri benefici ed agevolazioni

1. La struttura regionale competente stipula accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con le altre strutture regionali ed enti per:

a) favorire e ampliare la collocazione lavorativa di coloro che hanno prestato servizio civile in Lombardia;

b) favorire il riconoscimento dei crediti formativi a coloro che hanno prestato servizio civile in Lombardia.

2. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, operanti in ambito regionale, possono riconoscere agevolazioni per la fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.

3. La giunta regionale può prevedere ulteriori benefici per i volontari in servizio civile regionale.

4. La struttura regionale competente, viste anche le disponibilità del fondo regionale per il servizio civile lombardo:

a) definisce la concessione di benefici e agevolazioni ai giovani partecipanti ai progetti sperimentali di servizio civile;

b) stipula accordi e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati per la concessione di ulteriori benefici.

Capo V

REGOLE DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI

Art. 15.

Commissione di valutazione dei progetti

1. La Commissione di valutazione dei progetti è costituita, entro il 31 maggio di ogni anno, con decreto del direttore generale competente.

2. La Commissione è composta da:

a) tre funzionari regionali nominati dalla direzione generale competente fra cui è nominato il presidente;

b) tre componenti esterni, esperti, nominati dalla direzione generale competente.

3. La Commissione può avvalersi, nelle fasi di istruttoria e di assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, anche di soggetti esterni competenti in materia e non iscritti all'albo regionale del servizio civile regionale e all'albo regionale del servizio civile nazionale.

4. Ai componenti esterni di cui al comma 2 è riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta della Commissione.

5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite mediante decreto del direttore generale competente.

6. La direzione generale competente mette a disposizione il personale di segreteria, le strutture e gli apparati logistici necessari per il regolare svolgimento delle attività della Commissione.

Art. 16.

Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile

1. L'Organismo regionale permanente sulla formazione per il servizio civile è costituito, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con decreto del direttore generale competente.

2. L'Organismo è composto da:

- a) due rappresentanti degli atenei lombardi;
- b) sei rappresentanti degli enti iscritti alle due sezioni dell'Albo regionale degli enti del servizio civile;
- c) un rappresentante del sistema scolastico lombardo su posta dell'ufficio scolastico per la Lombardia;
- d) un rappresentante del sistema della formazione professionale lombarda indicato dalla direzione regionale competente.

3. L'Organismo, per quanto riguarda i progetti sperimentali definisce, d'intesa con la direzione generale competente:

- a) contenuti, durata e metodologia utilizzata nella formazione generale e durata della formazione specifica per i volontari partecipanti ai progetti;
- b) contenuti, durata e metodologia della formazione rivolta al personale degli enti coinvolti;
- c) aggiornamento dei piani formativi e inserimento alloro interno delle attività di addestramento e intervento in caso di pubbliche calamità e di eventi di protezione civile o di eccezionale interesse per la Regione;
- d) modalità di verifica di erogazione della formazione e dei risultati ottenuti dalla stessa.

4. La prima riunione dell'Organismo è convocata dalla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla nomina dei suoi rappresentanti.

5. Le riunioni dell'Organismo sono coordinate da due funzionari nominati con decreto del direttore generale competente.

6. Durante la prima riunione vengono eletti il presidente, il vice presidente e, su proposta della direzione generale competente, viene redatto il regolamento di funzionamento.

7. La direzione generale competente mette a disposizione il personale di segreteria, le strutture e gli apparati logistici necessari per il regolare svolgimento delle attività dell'Organismo.

Art. 17.

Conferenza sul servizio civile lombardo

1. La Conferenza sul servizio civile lombardo è costituita dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Conferenza è composta da:

- a) un rappresentante di ogni ente iscritto alle due sezioni dell'albo regionale degli enti di servizio civile indicati dai rispettivi enti;
- b) un rappresentante scelto fra gli enti del servizio civile nazionale;
- c) un rappresentante per ogni direzione generale coinvolta.

3. Alle sedute della Conferenza possono partecipare, su invito della direzione generale competente, rappresentanti di:

- a) associazioni di volontari del servizio civile lombardo;
- b) atenei lombardi;
- c) associazioni imprenditoriali;
- d) organizzazioni sindacali;

e) tavolo del terzo settore;

f) i rappresentanti delle associazioni dei comuni più rappresentative.

4. La Conferenza è convocata nell'ultimo trimestre di ogni anno.

5. La programmazione dei lavori della Conferenza è stabilita d'intesa con il Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia. Per la definizione dei lavori, su proposta del Tavolo e della struttura regionale competente, possono essere realizzati gruppi di lavoro tematici o territoriali.

6. La direzione generale competente mette a disposizione il personale di segreteria, le strutture e gli apparati logistici necessari per il regolare svolgimento delle attività della Conferenza.

Art. 18.

Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia

1. Il Tavolo regionale permanente di consultazione sul servizio civile in Lombardia è costituito dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La prima riunione del Tavolo è convocata dalla direzione regionale competente entro quindici giorni dalla costituzione.

3. Durante la prima riunione, su proposta della direzione regionale competente, viene redatto il regolamento di funzionamento.

Capo VI

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE LOMBARDO

Art. 19.

Contributi al fondo regionale

1. All'incremento del fondo regionale per il servizio civile lombardo possono concorrere:

- a) i finanziamenti delle singole direzioni generali della Regione;
- b) i finanziamenti da parte degli enti accreditati;
- c) i finanziamenti derivanti dalle sponsorizzazioni da parte di aziende, fondazioni bancarie, altri enti pubblici e privati e cittadini e cittadine in qualità di sponsor;
- d) i contributi al fondo regionale senza destinazione specifica oppure finalizzati al finanziamento di progetti di servizio civile in specifici ambiti di intervento o aree territoriali definite.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono concorrere a incrementare la quota trasferita ai volontari.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 22 febbraio 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/322 del 13 febbraio 2007.

07R0312

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 7 giugno 2007, n. 13.****Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Acconto sul finanziamento per l'anno 2007 delle funzioni socio assistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni*

1. Per l'anno 2007, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata l'erogazione, ai comuni singoli o associati, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 70 per cento di quanto agli stessi già erogato nell'anno 2006 i sensi dell'art. 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), calcolato al netto delle risorse destinate al mantenimento e al riequilibrio dei servizi e di quelle a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4697, 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per l'anno 2007, nelle more dell'adozione del provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 6/2006, le risorse di cui al Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine sono erogate agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni, in via di anticipazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo già erogato nell'anno 2006.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2.*Modifica dell'art. 39 della legge regionale n. 6/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 6/2006 dopo le parole: «l'entità della quota» sono inserite le seguenti: «da ripartire tra i comuni singoli o associati».

Art. 3.*Modifica degli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 19/2006*

1. Al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), le parole: «con il fondo sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con risorse di parte sociale».

2. La lettera b) del comma 17 dell'art. 39 della legge regionale n. 19/2006 è sostituita dalla seguente:

«b) UPB 7.5.310.1.243 - capitolo 4750.»

Art. 4.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 giugno 2007

ILLY**07R0419****LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007, n. 14.**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2007)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

*Capo I***ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO****Art. 1.***Finalità*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2.*Adeguamento della normativa*

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia alla direttiva 79/409/ CEE e alla direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, commi 2 e 3, della Costituzione.

3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Capo II

ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

Art. 3.

Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di 2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, individuati ai sensi della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e regionali, vigenti alla data di approvazione della presente legge, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;

c) l'apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;

d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti; il divieto non si applica per le normali operazioni di gestione e ordinaria manutenzione, ivi compresa la periodica utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi; per fossi, siepi, filari alberati, piantate e boschetti l'eliminazione può essere effettuata qualora vengano attivate misure di compensazione, previa valutazione di incidenza secondo le disposizioni vigenti, e qualora l'intervento non comporti disturbo significativo a specie animali prioritarie; non sono soggette al divieto le attività rivolte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, nonché ai prati e ai prati pascolo, effettuate a qualsiasi titolo in zona montana, fatte salve le disposizioni della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), concernenti la trasformazione del bosco;

e) l'organizzazione di manifestazioni motoristiche su percorsi diversi da strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;

h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

i) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio a esclusione di quelli realizzati con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*) e moretta (*Aythya fuligula*);

k) l'uso di munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

3. I divieti come previsti e definiti dall'art. 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete BA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli-Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:

a) IBA047 - «Prealpi Carniche» relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;

b) IBA048 - «Media Valle del Tagliamento»;

c) IBA205 - «Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie» relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT332002;

d) IBA049 - «Cividalese ed Alta VaI Torre»;

e) IBA206 - Valle del Torrente But».

4. Ai sensi dell'art. 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.

5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.

6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'art. 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

Art. 4.

Misure di conservazione specifiche nelle ZPS

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'art. 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:

a) ambienti aperti alpini;

b) ambienti forestali alpini;

c) ambienti misti mediterranei;

d) ambienti steppici;

e) colonie di uccelli marini;

f) zone umide;

g) ambienti fluviali;

h) ambienti agricoli;

i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;

j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'art. 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'art. 3, comma 2, lettera k).

5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti culturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logicodecisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)).

Capo III

ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN CONFORMITÀ AL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE C(2006) 2683 DEL 28 GIUGNO 2006.

Art. 5.

D e r o g h e

1. Le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca e insegnamento;
- f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
- g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.

2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:

- a) nelle ZPS;
- b) nei parchi naturali regionali;
- c) nelle riserve naturali regionali;
- d) nelle oasi di protezione;
- e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella foresta di Tarvisio.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (disciplina dell'aucupio), relative all'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico.

Art. 6

Contenuto e procedure delle deroghe

1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'art. 5, comma 1.

2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:

- a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
- b) l'attività autorizzata;
- c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
- d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
- e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
- f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
- g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
- h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.

3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con la conferenza permanente dei presidenti dei distretti venatori di cui all'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).

4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle province e degli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei musei di storia naturale e degli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.

6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nonché l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga.

7. L'amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

8. Le deroghe per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente fatta salva l'attività di controllo delle specie alloctone.

9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7.

Abilitazione

1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.

2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.

4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'art. 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.

5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.

6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.

7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 29/1993.

Art. 8.

Attuazione delle deroghe

1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attività certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalità di compilazione.

2. Le quantità di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga è preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attività stessa.

Art. 9

Sospensione e revoca delle deroghe

1. L'amministrazione regionale può sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

2. L'amministrazione regionale può revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga è stata adottata.

Art. 10.

Relazione informativa

1. Le province, i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i musei di storia naturale e gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.

2. Ai sensi dell'art. 19-bis della legge n. 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

Art. 11.

Estensione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Capo IV

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Art. 12.

Riperimetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT 3320009 «Zuc dal Bor» e alla conseguente costituzione della riserva regionale naturale della Val Alba in comune di Moggio Udinese, nonché di adottare le necessarie misure di conservazione così come previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, l'allegato 3-bis alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), relativo alla sperimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla riserva naturale regionale della Val Alba di cui all'art. 43-bis, comma 2, della medesima legge, come inserito dall'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 17/2006, è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Capo V

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 13.

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'art. 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'art. 8, comma 1.

3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'art. 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) art. 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) art. 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;

c) art. 3, comma 2, lettera e): da 1.000 euro a 6.000 euro;

d) art. 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;

e) art. 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'art. 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;

b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;

c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.

5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'amministrazione provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'art. 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.

7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente art. provvengono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 3, lettera c), alla cui irrogazione provvede il direttore della struttura territoriale forestale competente.

Art. 14.

Modifica alla legge regionale n. 17/2006

1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 17/2006 le parole «alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui la comma 1» sono soppresse.

Art. 15

Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 giugno 2007

ILLY

(Omissis).

07R0435

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2007, n. 16.

Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 17 luglio 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

- a) persona con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;
- b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane;
- c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

Art. 3.

Interventi

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

- a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con disabilità;
- b) gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;
- d) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al pubblico;
- e) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici privati;
- f) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;
- g) gli interventi finanziari per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità;
- h) gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati;
- i) gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e successive modificazioni e all'art. 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

- a) gli enti pubblici;
- b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
- c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;
- d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.

Art. 5.

Competenze

1. La giunta regionale:

- a) adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 17;
- b) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all'art. 17;
- c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'art. 18;
- d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 19;
- e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 8;
- f) promuove l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3.

2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all'art. 17:

- a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
- b) ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4.

Capo II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 6.

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

Art. 7.

Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività

1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d'uso;

c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali previo preventivo parere o autorizzazione richiesti da decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d'interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev'esser corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'art. 10.

3. La denuncia di inizio d'attività di cui al comma 1 è disciplinata dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e successive modificazioni.

4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all'esito della denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell'art. 10.

Art. 8.

Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'art. 24, comma 9, della legge n. 104/1992.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

Art. 9.

Risorse per interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Per l'attuazione dei piani di cui all'art. 8, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 10.

Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del cento per cento.

2. La giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.

4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:

a) una certificazione medica rilasciata dall'azienda ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;

b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;

c) il progetto del nuovo volume che evidenzia le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.

6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità.

Capo II

INTERVENTI FINANZIARI PER LA FRUIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO

Art. 11.

Edifici e spazi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con fondi regionali possono essere concessi contributi in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'art. 17.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 12.

Edifici e spazi privati aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 13.

Edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» e successive modificazioni.

Art. 14.

Facilitatori della vita di relazione

1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, con fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.

Capo IV

DISPOSIZIONI E INTERVENTI FINANZIARI
PER LA FACILITAZIONE NEL TRASPORTO

Art. 15.

Accessibilità ai servizi di trasporto

1. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

2. Ai fini di consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

Art. 16.

Adattamento di mezzi di locomozione privati

1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.

2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.

3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 104/1992.

Capo V

FUNZIONI REGIONALI

Art. 17.

Piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

- a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
- b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale;
- c) le priorità di intervento;
- d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 18.

Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche

1. La giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

- a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici, e privati;
- b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
- c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
- d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle aziende ULSS e degli istituti universitari del Veneto, delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

3. La giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.

Art. 19.

Progetti speciali

1. La giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad edifici e spazi pubblici.

2. La giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'art. 17, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

Capo VI

MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
E COMPETENZE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Art. 20.

*Domande di contributo degli enti pubblici
e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale*

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11 e 14, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto del piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'art. 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Per ottenere i contributi di cui all'art. 15 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del piano annuale di intervento di cui all'art. 17, con l'indicazione dell'intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.

Art. 21.

Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del piano annuale di intervento di cui all'art. 17, con l'indicazione delle opere da realizzare dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 anche i condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 16, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del piano annuale di intervento di cui all'art. 17, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

Art. 22.

Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall scadenza del termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all'esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la giunta regionale assegna trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'art. 17.

3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 23.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia e dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 24, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:

- a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;
- b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 20 e 21, è disposta la revoca del contributo.

6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiagate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate.

9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'art. 21, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l'acquisto di beni per l'eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

Art. 24.

Ulteriori adempimenti della giunta regionale

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel presente capo:

- a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;
- b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;
- c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Rapporti finanziari

1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all'U.P.B. U0152 «Sostegno a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Agli oneri di parte investimento, derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0154 «Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2007.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione di cui ai capi III, IV, V e VI della presente legge si applicano a far data dalla prima approvazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, del piano annuale di intervento previsto dall'art. 17.

Art. 28.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 «Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione» e successive modificazioni;

b) legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 «Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 12 luglio 2007

GALAN

07R0535

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2007, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 65 del 24 luglio 2007)

(Omissis).

07R0536

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 108 del 26 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 «Spese per l'automazione dei servizi regionali (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)» - esercizio 2007: Euro 1.045.533,07;

b) Cap. 03910 «Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)» - esercizio 2007: Euro 2.917.672,06;

c) Cap. 03937 «Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)» - esercizio 2007: Euro 20.986.794,87;

d) Cap. 03917 «Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)» - esercizio 2007: Euro 50.000,00.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis. (*Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali*).— 1. Al fine di favorire le scelte che i comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento «una tantum».

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).».

Art. 3.

Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945.

Art. 4.

Interventi nel settore dell'artigianato

1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 22258 «contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lettera c-bis), legge regionale 16 maggio 1994, n. 20)» - esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.

Art. 5.

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), per l'esercizio 2007, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.

Art. 6.

Mercati e centri agro-alimentari

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

Art. 7.

Porti regionali e comunali

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) è incrementata per l'esercizio 2007 di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.4.3.15800 - Porti regionali e comunali).

Art. 8.

Investimenti nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), è revocata (Cap. 43221, U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana).

Art. 9.

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200

- Miglioramento e costruzione opere stradali:

a) Cap. 45184 «Finanziamenti a province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lettera a) e b), legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)» - esercizio 2007: Euro 7.500.000,00.

Art. 10.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi - Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» della quale è già socio ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 620.500,00 per l'esercizio 2007 a valere sul Capitolo 45718 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

Art. 11.

Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società SAR Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è revocata per l'importo di Euro 835.794,00 (Cap. 45710 - U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali).

Art. 12.

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature materiali per pronto intervento, di Euro 1.500.000,00.

Art. 13.

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 23, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 65.536.000,00.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006

1. L'art. 24 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) è sostituito dal seguente:

«Art. 24. *Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.* — 1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:

a) Cap. 51771 «Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - euro: 3.100.000,00;

b) Cap. 51773 «Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - euro: 4.900.000,00;

c) Cap. 51776 «Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - euro: 20.200.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:

a) Cap. 51773 «Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - euro: 900.000,00;

b) Cap. 51776 «Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro: 1.878.767,58;

c) Cap. 51720 «Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali» - afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali Euro: 10.329,17.».

Art. 15.

Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il trattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2007, nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

a) Cap. 58435 «Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lettera a) e b) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)» - euro: 2.700.000,00;

b) Cap. 58447 «Fondo straordinario per i servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale a favore delle province per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio territoriale (art. 10, comma 3-bis legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)» - euro: 300.000,00.

Art. 16.

Contributo alla «Fondazione Arturo Toscanini»

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 17.

Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), è disposta, per l'esercizio 2007, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 - Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:

a) Cap. 70619 «Conferimento di quote «una tantum» per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, legge regionale 18 aprile 1992, n. 20)» - euro: 70.000,00.

Art. 18.

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1^o dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di «Bologna città europea della cultura per l'anno 2000», per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.100.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1 giugno 5 marzo 27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 19.

Società per azioni per la fornitura della rete regionale

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2007, la somma di Euro 120.000,00, per la sottoscrizione delle azioni. Cap. 86500 U.P.B. 1.7 febbraio 3.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Art. 20.

Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 35 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2007, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2006. Le autorizzazioni di spesa relative al 2006 ammontano complessivamente a euro 330.097.368,37.

Progr.	Capitolo	U.P.B.		Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	—	800.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4420	—	422.240,00
3)	3208	1.2.2.3.2800	—	880.000,00
4)	3458	1.2.2.3.3100	—	2.000.000,00
5)	3840	1.2.1.3.1510	+	52.008,08
6)	3850	1.2.3.3.4440	+	32.378,80
7)	3905	1.2.1.3.1500	+	122.466,97
8)	3910	1.2.1.3.1510	+	1.378.827,97
9)	3925	1.2.1.3.1520	+	36.654,04
10)	3937	1.2.1.3.1510	—	4.726.804,85
11)	4348	1.2.1.3.1600	—	12.379.950,00
12)	16332	1.3.1.3.6300	+	51.406,02
13)	16400	1.31.3.6300	—	212.260,33
14)	22210	1.3.2.3.8260	—	129.114,22
15)	23417	1.3.2.3.8350	—	661.910,79
16)	25525	1.3.3.3.10010	+	1.130.099,00
17)	25528	1.3.3.3.10010	+	517.000,00
18)	25780	1.3.3.3.10010	—	477.247,71
19)	30640	1.4.1.3.12630	—	998.480,00
20)	30646	1.4.1.3.12630	+	300.000,00
21)	30880	1.4.1.3.12620	+	33.000,00
22)	30885	1.4.1.3.12620	—	9.874,14
23)	31110	1.4.1.3.12650	—	1.591.389,00
24)	32020	1.4.1.3.12670	—	758.700,39
25)	36188	1.4.2.3.14062	—	35.759,96
26)	37150	1.4.2.3.14150	+	15.040,00
27)	37336	1.4.2.3.14200	—	264.557,12
28)	37376	1.4.2.3.14223	—	5.315.917,50
29)	37378	1.4.2.3.14223	—	835.000,00
30)	39050	1.4.2.3.14500	—	29.968,89
31)	39220	1.4.2.3.14500	—	205.148,24
32)	39360	1.4.2.3.14555	—	485.922,28
33)	41570	1.4.3.3.15800	—	75.000,00
34)	41995	1.4.3.3.15820	—	209.394,94
35)	43027	1.4.3.3.16000	+	103.291,38
36)	43221	1.4.3.3.16010	+	966.687,46
37)	43270	1.4.3.3.16010	+	4.504.307,38
38)	45125	1.4.3.3.16420	—	1.221.183,00
39)	45175	1.4.3.3.16200	—	3.500.000,00
40)	45184	1.4.3.3.16200	—	1.794.079,36
41)	45710	1.4.3.3.16650	—	835.794,00
42)	47010	1.4.4.3.17400	—	260.000,00
43)	47015	1.4.4.3.17400	—	265.827,59
44)	47105	1.4.4.3.17400	—	305.681,35
45)	47111	1.4.4.3.17400	—	10.000,34
46)	47114	1.4.4.3.17400	—	389.922,15
47)	48050	1.4.4.3.17450	—	1.022.733,17
48)	57200	1.5.2.3.21000	—	255.047,23
49)	57680	1.5.2.3.21060	—	1.420.000,00
50)	65707	1.5.1.3.19050	—	826.331,04

Progr.	Capitolo	U.P.B.		Euro
51)	65712	1.5.2.3.21080	—	244.471,42
52)	65714	1.5.1.3.19050	—	170.947,23
53)	65717	1.5.1.3.19050	—	133.000,00
54)	65770	1.5.1.3.19070	—	7.300.000,00
55)	68321	1.5.2.3.21060	—	99.112,21
56)	70545	1.6.5.3.27500	+	50.000,00
57)	70678	1.6.5.3.27500	—	605.849,32
58)	70718	1.6.5.3.27520	+	1.255.757,70
59)	71572	1.6.5.3.27540	—	1.017.293,53
60)	78569	1.4.2.3.14380	—	52.200,00.

Art. 21.

Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

1. Nelle more dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato di cui al capo I e al capo II della citata legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.

Art. 22.

Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina), dopo la parola «contributo» è soppresso l'aggettivo «triennale».

Art. 23.

Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al comune di Bologna un compenso pari a euro 4.200.000,00 per l'eliminazione del vincolo relativo alla gestione, al comune stesso riservata, in base all'Accordo di programma sottoscritto in data 6 dicembre 1996, dei parcheggi pubblici da realizzare nella nuova sede degli uffici regionali, in attuazione della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

2. A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di euro 4.200.000,00, a valere sul Capitolo 4267 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.2.1.2.1400 - Patrimonio regionale.

Art. 24.

Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa di Santa Giustina di Ravenna

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare la chiesa e il campanile di Santa Giustina in Ravenna, edificio di alto valore storico e di particolare interesse pubblico, interessato dal degrado delle strutture portanti, tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, concede all'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, un contributo straordinario di euro 300.000,00.

2. La giunta regionale definisce, con proprio atto, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione dell'intervento previsto al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 30925 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 «Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituita dalla seguente:

«a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametriati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 1999 è soppressa.

Art. 26.

Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica

1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo, con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo.

Art. 27.

Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005.

1. Il programma triennale per le attività produttive 2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'assemblea legislativa.

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28), è soppressa la seguente locuzione «sulla base delle direttive della giunta regionale».

2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione «lettere a) e b)» è sostituita con la locuzione «lettere a), b) e c)».

3. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.».

4. Al comma 4 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 7 del 1998, è soppressa la seguente locuzione «previsti dall'atto costitutivo e ».

5. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998 la lettera «b)» è sostituita dalla lettera «c)».

6. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione «con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative» è sostituita con la locuzione «secondo criteri stabiliti nel rispetto».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 5 dell'art. 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è così sostituito:

«5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'art. 43, commi 3 e i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica».

2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis *Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica.* — 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza».

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004

1. Dopo il comma 10 dell'art. 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), sono inseriti i seguenti commi:

«10-bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con personalità giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi nella dotazione organica della Regione.

10-ter. La disposizione di cui al comma 10-bis si applica anche alle agenzie e enti pubblici non economici già istituiti.».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. All'art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.».

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale può, ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), autorizzare le proprie Aziende sanitarie alla contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Sono fatte salve le autorizzazioni già disposte dalla giunta regionale sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2006».

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 «Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre

1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28») è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis. *Norme transitorie.* — 1. La giunta regionale può attuare disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1998 anche nelle more dell'approvazione del programma pluriennale.

2. La giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 7 del 1998 già avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.».

Art. 35.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2007

ERRANI

07R0553

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 26 luglio 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta diminuito di euro 2.838.909.478,07 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 94.393.120,00 quanto alla previsione di cassa.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2007 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta diminuito di euro 2.838.909.478,07 quanto alla previsione di competenza e aumentato di euro 92.254.765,56 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3.

Mutui e prestiti

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'art. 16, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 21 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009) ed imputato al capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è aumentato di euro 15.000.000,00.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 16, comma 3 della legge regionale n. 21 del 2006 è aumentato di euro 43.000.000,00.

3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 16, comma 7 della legge regionale n. 21 del 2006 è ridefinito in euro 193.647.998,08.

Art. 4.

Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere

1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2006 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della legge regionale 16 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile del servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5115 del 24 aprile 2007, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del servizio bilancio-risorse finanziarie n. 5116 del 24 aprile 2007, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'art. 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2007 di cui all'art. 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopra menzionata.

Art. 5.

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente

1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2006, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in euro 3.616.058.156,82.

Art. 6.

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2007-2009 approvato dall'art. 20 della legge regionale n. 21 del 2006 sono apportate le variazioni indicate nelle apposite tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2007

ERRANI

(Omissis)

07R0554

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 21.

Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 28 del 20 giugno 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

la seguente legge:

Art. 1.

 Oggetto e finalità

1. La presente legge stabilisce le linee generali dell'organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 dello statuto e nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'organizzazione del Consiglio regionale si ispira al modello delle assemblee parlamentari ed ai seguenti criteri:

- a) piena autonomia organizzativa, funzionale, patrimoniale e contabile dell'Assemblea legislativa;
- b) distinzione delle responsabilità e dei poteri del Presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza, nonché degli altri organi consiliari da quelli propri della dirigenza;
- c) flessibilità organizzativa e della gestione delle risorse umane;
- d) organizzazione del lavoro per processi.

3. Il sistema organizzativo del Consiglio regionale assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo e controllo al fine di assicurare:

- a) la qualità della produzione normativa, con particolare riferimento all'adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l'efficacia e la fattibilità delle leggi;
- b) il controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;
- c) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;
- d) l'attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;
- e) il controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta dalle strutture e dai servizi.

Art. 2.

Disciplina di attuazione

1. L'ufficio di presidenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali criteri l'ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.

Art. 3.

Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale:

- a) rappresenta in giudizio il Consiglio regionale nelle controverse legate ad atti di esercizio dell'autonomia consiliare e, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, promuove davanti alla autorità giudiziaria le azioni necessarie;
- b) propone all'ufficio di presidenza la nomina del segretario generale;
- c) presenta all'ufficio di presidenza una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.

Art. 4.

Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza:
 - a) approva i regolamenti di organizzazione di cui all'art. 2;
 - b) delibera la nomina del segretario generale, su proposta del Presidente;
 - c) attribuisce gli obiettivi annuali del segretario generale, contestualmente al bilancio di direzione;
 - d) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse materiali e finanziarie.
2. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale:
 - a) delibera la promozione e la resistenza alle liti;
 - b) approva la dotazione organica della struttura organizzativa consiliare;
 - c) individua le posizioni dirigenziali;
 - d) adotta il piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana;
 - e) adotta il piano occupazionale annuale;
 - f) adotta il piano di formazione del personale triennale e annuale.
3. L'ufficio di presidenza procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all'art. 2, alla verifica dell'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale.

Art. 5.

Articolazione

1. Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in una direzione denominata segreteria generale.
2. La segreteria generale si articola in processi, servizi, anche temporanei, posizioni dirigenziali professionali e posizioni di livello non dirigenziale.

Art. 6.

Segretario generale

1. Il segretario generale è il responsabile dell'organizzazione dell'attività della struttura consiliare e del conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti dall'ufficio di presidenza.
2. Il segretario generale, in particolare:
 - a) sovrintende funzionalmente alle attività delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale, svolgendo compiti di raccordo tra esse e con gli organi politici del Consiglio regionale;
 - b) elabora le proposte da sottoporre all'approvazione dell'ufficio di presidenza;
 - c) propone all'ufficio di presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;
 - d) attribuisce gli obiettivi dell'attività ai dirigenti consiliari, unitamente alle risorse necessarie;
 - e) valuta i risultati dell'attività dei dirigenti consiliari;
 - f) provvede all'individuazione delle posizioni di livello non dirigenziale, sentiti i rispettivi dirigenti.
3. Il segretario generale nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si avvale del Comitato di direzione.

Art. 7.

Incarico di segretario generale

1. L'incarico di segretario generale viene conferito dall'ufficio di presidenza, previa proposta del Presidente.
2. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato dell'ufficio di presidenza.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico al Segretario generale è prorogato fino alla data di nomina del successore.

Art. 8.

Comitato di direzione

1. È istituito il Comitato di direzione, composto dal Segretario generale, che lo presiede, e dai dirigenti del ruolo consiliare, convocato nei modi e nei termini previsti dal regolamento di organizzazione.
2. Il Comitato coadiuva il segretario generale nello svolgimento dei suoi compiti, formulando osservazioni e proposte.
3. Il Comitato è anche organismo di consulenza del presidente e dell'ufficio di presidenza, con particolare riferimento all'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale.
4. Alle sedute del Comitato possono essere invitati i responsabili delle posizioni non dirigenziali.

Art. 9.

Dirigenza

1. La dirigenza consiliare è ordinata nell'unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.
2. Con i regolamenti di cui all'art. 2 sono definite le funzioni, i poteri e le responsabilità affidate ai dirigenti consiliari come previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

Art. 10.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.
3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera dirigenziale.
4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 2 sono disciplinati modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Art. 11.

Incarichi dirigenziali

1. L'incarico al dirigente è conferito dall'ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.
2. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.
3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali posseduti dai valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti, a dipendenti dell'amministrazione consiliare appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con i regolamenti di cui all'art. 2.

Art. 12.

Posizioni organizzative di livello non dirigenziale

1. Le posizioni organizzative di livello non dirigenziale sono titolari di responsabilità gestionali, di staff e/o specialistiche in diretta relazione organizzativa e collaborativa con la dirigenza.

2. Le competenze, i poteri e le responsabilità dei titolari delle posizioni organizzative sono disciplinati dai regolamenti di organizzazione.

Art. 13.

Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:

a) controllo strategico, al fine di valutare la congruenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici fissati nell'esercizio della funzione di indirizzo politico;

b) controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

c) valutazione della dirigenza, al fine di verificare i risultati raggiunti dai dirigenti, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

d) controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.

3. Il regolamento di organizzazione di cui all'art. 2 disciplina il sistema dei controlli interni nel rispetto dei principi della presente legge.

Art. 14.

A b r o g a z i o n e

1. È abrogata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, per la parte che disciplina le materie oggetto dei regolamenti stessi.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e successivi mediante gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata «Funzionamento del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 12 giugno 2007

LORENZETTI

07R0521

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUG-035) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 9 1 5 *

€ **2,00**